



COMUNE di TOLLO

Medaglia d'argento al merito civile

paese dell'uva e del vino



Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo

popolazione: 4130; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

Prot. n° 5186

Reg. Ord. n° 22 del 09/08/2021

Ordinanza Risparmio Idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile.

IL SINDACO

VISTA la nota n° 17477 di prot. del 3.8.2021, acquisita al prot. dell'Ente al n° 5072 il 4.8.2021, con la quale l'Azienda Comprensoriale Acquedottistica sap (Aca) ha comunicato a tutte le Autorità Regionali ed ai Sindaci dei Comuni Ambito Pescara la grave emergenza dovuta alla forte carenza di disponibilità idrica delle sorgenti;

RILEVATO che con la citata nota la suddetta Azienda ha richiamato le azioni di competenza dei Comuni mediante l'adozione di apposite ordinanze volte a sostenere il risparmio ed il corretto uso dell'acqua potabile;

CONSIDERATA la necessità di adottare urgentemente una specifica ordinanza di divieto di tutti gli usi non essenziali dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto, accompagnati da un'adeguata attività di vigilanza e controllo;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, nonché della pubblica incolumità mediante propria ordinanza;

VISTI gli artt. n. 50 e 54 DLgs n. 267/2000;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 50 del DLgs n. 267/2000, è compito della Pubblica Amministrazione mettere in atto tutti i provvedimenti, ivi compresa l'emissione della presente ordinanza, tesi a ridurre l'impatto della crisi prima che essa possa manifestarsi ed evolvere in tutta la sua gravità;
- l'uso potabile delle acque è primario rispetto a tutti gli altri possibili usi, come riaffermato dalla Legge n. 36 del 05.01.1994 n. 36;

VISTI il DPCM 08.02.1985, la Legge n. 833 del 23.12.1978, la direttiva CEE 80/778 del 15.07.1980 concernente la qualità delle acque destinate ad uso umano, il T.U. n. 152/99, il DPR n. 236/88, l'art.2 della Legge n. 36 del 05.01.1994 n. 36 ed il DLgs n. 267/2000;

ORDINA

1) con DECORRENZA IMMEDIATA e fino al cessare della condizione di emergenza, l'uso di qualunque utilizzo per uso diverso da quello potabile e igienico della risorsa idrica erogata da allacciamenti ad uso domestico in tutto il territorio del Comune di Tollo, quali:

- Lavaggio di auto e altri veicoli;
- Irrigazione di orti, giardini e piante.

Il divieto si applica anche agli impianti sportivi ancorché gestiti da associazioni o privati. Il divieto non si applica agli impianti di lavaggio auto nelle apposite stazioni di servizio o quando, anche per gli usi sopra descritti, vengono utilizzate acque non

potabili distribuite in apposite condotte separate da quelle della rete potabile. E' comunque vietato l'uso di acqua proveniente da colonnine pubbliche per usi non potabili;

- Per i giardini pubblici si dovrà adottare la modalità del massimo risparmio idrico;
- Ogni altro uso estraneo alle norme del contratto di erogazione per le forniture ad uso domestico;

2) A tutte le utenze diverse dall'uso domestico, la limitazione dei consumi alle strette necessità per cui l'allacciamento al pubblico acquedotto è stato concesso;

3) A tutte le strutture alberghiere e turistico ricettive in genere, di apporre nelle camere e negli alloggi destinati all'ospitalità una targhetta informativa con scritto: "in considerazione della grave situazione idrica che interessa anche il nostro territorio, si invitano i gentili ospiti a contenere il consumo di acqua potabile e a limitare allo stretto indispensabile la richiesta del ricambio di biancheria" .

IN DEROGA

Qualora per necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici, oltre che per inderogabili e improrogabili necessità, si debba far uso dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto, il personale appositamente incaricato può farne strettamente uso per garantire la buona conduzione del bene che in caso contrario potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.

AVVERTE

Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini;
Che le responsabilità per eventuali inadempienze, saranno sanzionate nella misura di legge;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- a) venga inviata all'ERSI Abruzzo, al gestore del S.I.I (S.A.S.I. spa), all'Ufficio di Polizia Municipale ed alla locale Stazione Carabinieri ai fini della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni nella medesima contenute;
- b) venga pubblicata all'albo pretorio e sul sito web dell'Ente ed affissa, per estratto, nei luoghi pubblici.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza Municipale, addì, 09.08.2021

IL SINDACO
(Dott. Angelo Radica)

